

FAQ

Convenzione R.C. Professionale WILLIS - INARCASSA

INFORMAZIONI GENERALI

1. Quali coperture sono previste dalla nuova convenzione INARCASSA?

Di seguito una breve descrizione delle quattro coperture assicurative proposte per INARCASSA:

- **Polizza RC professionale:**
destinata a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a terzi, quale responsabile ai sensi di legge per errori commessi nel corso dell'attività professionale, la copertura è strutturata per coprire qualsiasi ambito di attività, con una formula molto ampia (All Risks). Per dare la massima ampiezza di applicazione alla Convenzione è prevista una retroattività illimitata. E' pertanto coperta ogni attività passata, ma non le circostanze ed i fatti già noti al momento della stipula dell'assicurazione. Sono comprese in garanzia le spese legali per resistere all'azione del reclamante, nella misura del 25% del massimale ed in eccesso allo stesso.
- **Polizza tutela legale:**
questa copertura è attivabile solo dopo aver acquistato la polizza RC Professionale ed estende la copertura, ad esempio, alle azioni penali ed alle spese legate a controversie per inadempienze contrattuali del Cliente.
- **Polizza progettista esterno:**
polizza prevista ad hoc per rispondere ai dettami dell'Art.90 comma 5 e dell'Art. 111 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 oltre che all'Art. 269 del D.P.R. 207/2010 che obbliga ad avere una polizza specifica per il singolo progetto altrimenti non coperto dalla polizza RC professionale.
- **Polizza verificatore esterno:**
per questa attività è prevista una polizza ad hoc relativa alla copertura dell'Assicurato per quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica, così come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato, ed indicato nella Scheda Tecnica, che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

2. Chi può aderire alla convenzione INARCASSA?

La convenzione INARCASSA è destinata a tutti i professionisti ingegneri ed architetti iscritti all'Albo e muniti di partita IVA, agli studi associati ed alle società professionali di persone fisiche.

La convenzione ammette anche professionisti che operino nella duplice veste di liberi professionisti e di dipendenti; in questo caso, chiaramente, la copertura assicurativa riguarda esclusivamente l'attività occasionale esercitata in forma di libera professione e vanno quindi indicati gli introiti lordi riferiti alla sua partita IVA.

3. Sono libero professionista iscritto ad altra forma previdenziale, posso usufruire della convenzione INARCASSA?

L'adesione alla convenzione INARCASSA è consentita esclusivamente ai possessori di partita Iva che quindi svolgono un'attività libero professionale, sia pur in forma occasionale, come nei casi di coesistenza con un'attività di dipendente.

Qualora Lei rispondesse ai requisiti di cui sopra, può senz'altro aderire alla nuova convenzione INARCASSA procedendo con un preventivo on-line all'indirizzo <https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword>, indicando il fatturato relativo alla Sua attività di libero professionista.

4. Non sono iscritto ad INARCASSA, ma ho P.Iva e sono iscritto all'albo degli Architetti/Ingegneri, come faccio ad accedere alla convenzione?

Al sito "INARCASSA On-Line" possono registrarsi tutti coloro che sono in possesso di una partita IVA (anche se si è iscritti ad altra cassa ad es. Inpdap per insegnanti..).

Per registrarsi ad "INARCASSA On-Line", infatti, non è necessario essere iscritti ad INARCASSA nel senso previdenziale. Dopo essersi registrato ad INARCASSA On line, dunque, potrà richiedere il preventivo ed acquistare la polizza.

5. Come posso ricevere informazioni sulla convenzione da consulenti assicurativi della vostra società?

La nuova convenzione INARCASSA è stata strutturata con modalità di funzionamento online, per velocizzare e semplificare le procedure di quotazione, acquisto ed emissione di polizze che si caratterizzano per condizioni economico / normative non riscontrabili sul mercato.

Naturalmente, Willis Italia, primary broker internazionale e partner di INARCASSA per questo progetto, mette a Sua disposizione diversi livelli di assistenza per un supporto che spazia dalla consulenza tecnica della Specialty Financial Lines (con risposte scritte a specifici quesiti) ad un supporto on line sugli aspetti più operativi (per guidarla ad un utilizzo corretto della convenzione).

La invitiamo a registrarsi al sito INARCASSA Online all'indirizzo <https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword> (a meno che non sia già registrato) e di andare sulla voce del menù di sinistra RC PROFESSIONALE e CHIEDI UN PREVENTIVO, accettare le condizioni e avviare il trasferimento dei dati al sito WILLIS/INARCASSA. Accederà in automatico al sito <https://clientportal.willis.it/inarcassa/> dove potrà procedere con la compilazione del preventivo.

POLIZZA RC PROFESSIONALE

6. Quali sono le differenze con altre polizze RC Professionali proposte con altre convenzioni?

Le condizioni della nuova convenzione sono assolutamente competitive in quanto sono il risultato di un accurato lavoro di confronto con gran parte dei testi / condizioni presenti sul mercato (compresa ovviamente la convenzione in scadenza con UNIPOL), dai quali abbiamo recepito gli specifici punti di forza per creare un prodotto che fosse il più estensivo possibile.

A titolo esemplificativo, ricordiamo che è prevista una retroattività illimitata, è previsto un panel di massimali che vanno da € 250.000 a € 10.000.000 ed evidenziamo che non sono previsti sottolimiti (salvo volontaria selezione dell'Appendice 1 di limitazione delle garanzie) per garanzie come la mancata rispondenza, le perdite patrimoniali, l'errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità e tante altre.

Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di INARCASSA Online nella sezione dedicata alla convenzione dove potrete anche effettuare dei preventivi e consultare i testi di polizza.

COSA È COPERTO

7. Voglio informazioni sulla Polizza RC Professionale della nuova convenzione. Sono coperte le attività di?

Su richiesta di INARCASSA abbiamo negoziato con gli assicuratori una convenzione che si adatta al profilo di rischio dell'intera categoria di architetti ed ingegneri e, per questo motivo, la polizza da noi studiata copre qualsiasi ambito di attività con una formula molto ampia (All Risk) e sono dunque coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale, salvo quelli esplicitamente descritti alla clausola "Esclusioni". A prescindere dall'attività esercitata e dalle modalità d'esercizio della stessa, è offerto un testo contrattuale della massima ampiezza.

L'oggetto della garanzia fa quindi un generico riferimento a "Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione" e l'attività professionale assicurata viene così definita: "I servizi forniti dall'Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza (architettura e/o ingegneria), e per i quali è legalmente autorizzato ed iscritto al relativo Ordine Professionale in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti."

Il punto B.6.1 GARANZIE COMPRESSE serve solo a dare un'indicazione, non esaustiva, dell'ambito di applicazione della polizza, senza voler entrare nelle richieste di personalizzazione di ciascun singolo che rischierebbero di allungare l'elenco all'infinito, ma ribadiamo ancora che questa polizza copre tutte le attività dell'Architetto e dell'Ingegnere qualunque sia l'ambito in cui quest'ultimo svolga la sua attività professionale. Segnaliamo, a riprova di quanto detto, che l'articolo in questione prevede (al punto m) che **sono coperte "tutte le attività previste dall'Art. 46 del D.P.R. 328/2001"**.

8. Sono coperte le Perdite Patrimoniali?

Il testo della nuova convenzione copre tutti i danni patrimoniali, salvo quelli esplicitamente descritti alla clausola "Esclusioni".

Confermiamo, inoltre, che la polizza della nuova convenzione non prevede alcun sottolimito (salvo volontaria selezione dell'Appendice 1 di limitazione delle garanzie) per la sezione "RC Professionale", mentre sono invece previsti alcuni (pochi) sottolimiti per la sola sezione "Conduzione di studi e/o uffici".

Garanzie come l'errata interpretazione dei vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (danni patrimoniali), attività previste ai sensi del D.Lgs 81/2008, perdite patrimoniali generiche,

attività da D.Lgs 81/2008, certificazioni dichiarazioni e perizie, errata interpretazione dei vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (danni patrimoniali), mancata rispondenza, errato trattamento dei dati personali, sono quindi tutte coperte nell'interezza del massimale prescelto.

9. Sono coperte le spese legali?

L'Art. B.4 della polizza RC professionale prevede la copertura delle spese legali per resistere all'azione del reclamante in relazione a richieste di risarcimento fatte all'Assicurato e notificate agli Assicuratori ai sensi della presente Polizza. Questa garanzia, prevista dall'Art.1917 del Codice Civile opera con un limite di indennizzo pari al 25% del massimale prescelto, in eccesso allo stesso e senza applicazione di alcuna franchigia.

Sono comprese anche le spese legali sostenute dall'Assicurato per i procedimenti penali instaurati contro l'Assicurato o i suoi Collaboratori. Per i soli procedimenti penali, nel caso di condanna dell'Assicurato, tutti i costi e le spese riconosciuti dagli Assicuratori devono essere rimborsati dall'Assicurato.

Per essere rimborsabili le spese sostenute devono essere preventivamente autorizzate dall'Assicuratore.

Si consiglia comunque di valutare l'acquisto della garanzia Tutela Legale.

10. E' coperto il dolo del collaboratore?

Al punto B.1.2.b della polizza è prevista un'importante estensione relativa alla sezione RC Professionale. L'Assicurato viene infatti tutelato per i danni che gli possono derivare da atti od omissioni disonesti o fraudolenti commessi dai collaboratori.

Tale estensione di garanzia è fondamentale dato che il comportamento doloso di un collaboratore "insoddisfatto" potrebbe cagionare un danno gravissimo al patrimonio dell'assicurato.

11. Sono coperte le sanzioni?

Le sanzioni inflitte all'assicurato non possono essere assicurate per legge, mentre la polizza della nuova convenzione RC Professionale copre le sanzioni inflitte ai clienti dell'assicurato per errori ed omissioni a lui imputabili.

12. E' coperta la normativa Sicurezza - D.Lgs. 81/2008?

Confermiamo che la copertura per la responsabilità civile personale dei dipendenti è prevista anche per eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

TARIFFA GIOVANI (QUADRIFOGLIO VERDE)

13. Cos è la Tariffa Quadrifoglio Verde?

Posso attivare le Appendici 1 e/o 2 con la Tariffa Quadrifoglio Verde?

La "tariffa giovani" è studiata per i professionisti che non abbiano ancora compiuto il 35° anno al momento della stipula della polizza, che presentino un fatturato inferiore a 50.000,00 Euro.

Questi possono beneficiare di un'offerta dedicata ("Quadrifoglio Verde") con un massimale di € 1.500.000,00, una franchigia ridotta a soli € 2.500,00 ed un premio annuo lordo di soli € 250,00, ferma restando la più ampia portata delle garanzie prevista dalla convenzione RC Professionale INARCASSA.

Per i giovani, viene quindi offerto il testo della convenzione nella versione più estesa per coprire qualsiasi ambito di attività con una formula molto ampia (All Risks), escludendo la possibilità di attivare le appendici 1 e 2 di riduzione delle garanzie, in quanto studiata con INARCASSA per tutelare al meglio la categoria "giovani" pur ad un costo annuo molto competitivo.

14. Posso modificare la copertura della formula Quadrifoglio Verde? Posso ridurre massimale o aumentare franchigia?

Le confermiamo che non è possibile modificare le condizioni economiche della tariffa giovani (massimale/franchigia). Confermiamo tuttavia che è possibile, anche per un under 35, non selezionare in fase di preventivo la tariffa "Quadrifoglio Verde" ed acquistare la polizza con un massimale tra quelli offerti dalla convenzione (da € 25.000 a € 10.000.000) con abbinata franchigia fissa.

CONDIZIONI ECONOMICO NORMATIVE

15. Cosa si intende per introiti lordi al netto dell'IVA?

Per ammontare degli introiti lordi al netto dell'IVA, si intende il fatturato lordo di competenza dell'esercizio precedente a quello di adesione alla convenzione (anche se non incassato), comprensivo dei contributi integrativi assoggettati ad IVA. Si tratta però esclusivamente dei corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e vanno quindi esclusi gli altri introiti relativi ad esempio al recupero di spese dello studio.

16. Ho appena iniziato la mia attività professionale, cosa devo indicare alla voce introiti lordi al netto dell'IVA?

La convenzione INARCASSA è destinata a tutti i professionisti iscritti all'Albo e muniti di partita IVA, e, se risponde ai requisiti citati, La invitiamo ad indicare il fatturato previsionale dell'anno in corso.

17. Qual è la franchigia della polizza RC professionale? Esistono scoperti? E' possibile modificare la franchigia?

La polizza della convenzione INARCASSA prevede una sola franchigia, valida indistintamente per ogni tipologia di danno nella sezione RC Professionale. Essa è commisurata al massimale prescelto e può essere aumentata, a scelta del professionista, per ottenere uno sconto sul premio (tranne qualora sia applicabile la tariffa "Quadrifoglio Verde")

Le franchigie non possono quindi essere modificate se non a rialzo, con degli ulteriori sconti di premio.

Nella costruzione del prodotto si è infatti preferito privilegiare una drastica estensione della portata delle garanzie insieme ad una riduzione dei costi di tariffa, a fronte di franchigie (comunque legate ad un evento aleatorio) congrue e proporzionate ai massimali acquistati.

Per ridurre il livello della franchigia, perché si è più interessati a proteggersi da eventi di micro entità, è possibile optare per massimali più bassi.

Le ricordiamo che la franchigia non si applica alle spese legali per resistere all'azione del terzo danneggiato e che la precedente convenzione prevedeva una franchigia minima di € 7.500.

Nella sezione RC da conduzione studio/RC dipendenti esistono invece alcune franchigie e scoperti differenziati, di minima entità.

18. Sono previsti sottolimiti?

Con riferimento alla garanzia RC Professionale, il testo della nuova convenzione copre, senza alcun sottolimito (salvo volontaria selezione dell'Appendice 1 di limitazione delle garanzie), tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale (salvo quelli esplicitamente elencati nella clausola "Esclusioni").

Garanzie come l'errata interpretazione dei vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (danni patrimoniali), attività previste ai sensi del D.Lgs 81/2008, perdite patrimoniali generiche, attività da D.Lgs 81/2008, certificazioni dichiarazioni e perizie, errata interpretazione dei vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (danni patrimoniali), mancata rispondenza, errato trattamento dei dati personali, sono quindi tutte coperte nell'interezza del massimale prescelto.

19. L'attività di costruttore è esclusa? Come interpretare l'Art. B.7.2.

L'esclusione del punto B.7.2 intende escludere i casi in cui le figure di progettista e costruttore (di prodotti o di opere immobili) coincidano in un unico soggetto. In questo caso ci si aspetta, infatti, che l'insieme delle attività vengano coperte da un unico contratto assicurativo, diverso dalla RC Professionale. In caso contrario, il costruttore potrebbe potenzialmente chiedere i danni a se stesso, nella sua qualità di progettista! L'esclusione in oggetto viene per altro derogata dall'Art. B.6.4 in caso di acquisizione di incarichi in regime di General Contracting.

La polizza non opera quindi esclusivamente nei casi in cui l'Assicurato oltre al ruolo di progettista (o altre attività tecniche), sia anche contrattualmente impegnato come costruttore o fornitore di materiale; nel caso di attività in collaborazione, dove l'Assicurato svolge l'attività di progettista in concorso con ad altri soggetti che svolgono altri ruoli quali costruttore o fornitore di materiale, la garanzia è pienamente operante.

20. Come interpretare le esclusioni Art. C.5.15, C.5.16 e C.5.17?

La polizza prevede due sezioni ben distinte.

1. La prima, RC Professionale, regola la copertura per le responsabilità derivanti dalle opere dell'intelletto e le attività basate sull'applicazione delle scienze.

In pratica si tratta delle attività specifiche di ingegneri e architetti: pianificazione, progettazione, direzione lavori, valutazioni d'impatto, certificazioni, stime, gestione ed elaborazione di informazioni, ecc.

E' la sezione "nobile" di polizza, quella che risponde all'obbligo assicurativo previsto dalla legge.

2. La seconda, RC Conduzione/RC dipendenti regola la copertura delle responsabilità quotidiane, molto simili a quelle legate alla conduzione di un'abitazione: danni ai vicini causati da spargimento d'acqua, lesioni subite da propri collaboratori per uno stipite mal fissato ecc.

E' in qualche modo la sezione "bonus" di polizza. Una garanzia in più, destinata a coprire i banali accadimenti della vita quotidiana, quelli dove la professionalità dell'Assicurato non è in causa.

Le due sezioni comportano quindi clausole specifiche all'una o all'altra di esse. In particolare, le esclusioni previste dall'art. B.7 si applicano esclusivamente alla sezione RC Professionale, mentre quelle elencate all'art. C.5 si riferiscono unicamente alla sezione RC Conduzione/RC dipendenti.

Non devono quindi ingannare esclusioni quali quella prevista ai punti **C.5.15 / C.5.16 / C.5.17**. Esse si riferiscono

esclusivamente alla sezione RC Conduzione/RC dipendenti di polizza e non limitano pertanto l'operatività della polizza RC Professionale.

APPENDICE 1 E APPENDICE 2

21. A cosa serve l'Appendice 1?

L'appendice 1 è destinata a svuotare parzialmente di contenuti il testo di polizza INARCASSA, per riportarlo ad uno standard molto più normale di mercato e **può essere attivata volontariamente** dall'Assicurato, in fase di compilazione del questionario online, per consentirgli di usufruire di uno sconto del 50%, su una tariffa già competitiva.

Si invita quindi l'Assicurato a prestare la massima **attenzione nel richiedere l'attivazione di questa appendice, perché si tratta di gravi limitazioni che riportano la normativa ad un livello molto blando. Va inoltre considerato il fatto che il premio base di tariffa è stato costruito con criteri particolarmente competitivi.**

22. A cosa serve l'appendice 2?

L'Appendice 2 consente di ottenere uno sconto del 20% sul premio di tariffa, escludendo la copertura per le attività riferite a Grandi Opere. Per il resto, la portata della polizza rimane inalterata e quindi non vengono meno garanzie importanti quali, a solo titolo d'esempio: danni alle opere; mancata rispondenza; vincoli urbanistici e così via.

Si tratta però di una importante limitazione di garanzia e si invitano quindi i clienti a valutare con attenzione questa scelta, anche in considerazione del fatto che il premio base di tariffa è stato costruito con criteri particolarmente competitivi.

CHI È ASSICURATO

23. Chi è assicurato nell'ambito delle società / studi professionali e nel caso di liberi professionisti?

Nella polizza convenzione Willis, l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia:

- il Contraente di polizza;
- qualsiasi persona fisica che sia, sia stata o sarà titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del Contraente esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome del Contraente;
- eredi, tutori e curatori di qualsiasi Assicurato.

Nell'ambito della copertura per gli studi associati o per le società professionali di persone, la copertura assicurativa, previa comunicazione degli introiti annui lordi totali, copre tutte le attività svolte dai professionisti, anche per l'attività svolta in qualità di libero professionista indipendente.

24. Posso coprire la mia (e/o dei miei soci) attività di libero professionista, svolta al di fuori dello studio, nell'ambito della polizza dello studio / società?

Le confermiamo che nell'ambito della polizza emessa per uno studio o una società è possibile assicurare anche le attività svolte da parte dei soci e/o collaboratori nei confronti di terzi, attraverso singole Partite IVA.

In questo caso dovrà essere derogato il comma delle condizioni normative della polizza della nuova convenzione che prevede la copertura solo ed esclusivamente per le attività svolte in nome e per conto del contraente. Tale deroga verrà fatta emettendo una specifica appendice.

Per procedere nella quotazione Vi chiediamo quindi di compilare i campi richiesti dal questionario online, indicando il fatturato totale realizzato verso terzi con esclusione di quello infragruppo.

Ultimato il percorso on line, che deve essere salvato, inoltrateci una comunicazione con l'elenco delle persone di cui è stato riportato il fatturato. Con questa impostazione l'Assicuratore sarà tenuto a garantire copertura assicurativa per i reclami ricevuti da terzi, esclusi quindi quelli tra assicurati.

Non appena l'assicuratore avrà verificato la Vostra adesione in piattaforma e la relativa comunicazione riguardo le persone da annoverare come assicurati, Vi verrà trasmessa la polizza emessa, accompagnata dalla relativa appendice di precisazione.

25. Cosa si intende per collaboratore? Sono coperti i collaboratori esterni?

Per Collaboratore si intende qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'Assicurato in qualità di prestatore d'opera o lavoratore autonomo, praticante, apprendista, studente, corrispondente italiano od estero o parimenti qualificato, anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, nello svolgimento dell'Attività Professionale e di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

26. Lo studio / società ha associati / collaboratori appartenenti ad altri albi professionali, sono comunque coperti?

Confermiamo che la polizza copre la responsabilità degli architetti ed ingegneri, ma anche dei loro associati / collaboratori iscritti ad albi professionali diversi, esclusivamente per le attività da loro prestate per conto del Contraente di polizza.

A riprova di quanto sopra esposto, La rimandiamo alla definizione di Assicurato in polizza che recita:

"Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia:

- il Contraente;

- qualsiasi persona fisica che sia, sia stata o sarà titolare, socio, partner, PROFESSIONISTA ASSOCIATO, dipendente o COLLABORATORE del Contraente esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome del Contraente;

- eredi, tutori e curatori di qualsiasi Assicurato."

Noterà per altro che la definizione di "Collaboratore" inserita in polizza non prevede alcuna limitazione in tal senso.

TACITO RINNOVO E TERRITORIALITÀ

27. Come funziona il tacito rinnovo?

L'Assicurazione s'intende automaticamente prorogata, dalla data della sua scadenza, per un nuovo Periodo di Assicurazione alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del premio dovuto, a meno che ricorrano le seguenti circostanze:

1. che alla predetta data di scadenza l'Assicurato abbia denunciato più di un Sinistro nell'ultimo Periodo di Assicurazione o che sia a conoscenza di più di un Reclamo che debba essere denunciato agli Assicuratori che comportino complessivamente un petitum superiore ad Euro 10.000,00. In caso di più Sinistri e/o Reclami o di unico Sinistro o Reclamo con petitum superiore ad Euro 10.000,00 il rinnovo automatico sarà quindi soggetto alla valutazione degli Assicuratori.

2. che il fatturato relativo all'ultimo anno solare comporti l'attribuzione del rischio ad una fascia di premio diversa.

Le soglie di fatturato previste dalla convenzione sono così suddivise: da €0 a €25.000, da €25.001 a €50.000, da €50.001 a €75.000, da €75.001 a €100.000 e poi, fino a €750.000, ogni €50.000.

Di seguito un esempio dei due possibili scenari in fase di rinnovo:

1) Fatturato 2011: € 30.000 - Fatturato 2012: € 46.000

La polizza si rinnova tacitamente. L'Assicurato riceverà un promemoria con conferma del premio di rinnovo analogo a quello in scadenza.

2) Fatturato 2011: € 30.000 - Fatturato 2012: € 20.000 oppure € 70.000

Nei termini stabiliti dall'Articolo in questione - entro i 30 giorni seguenti alla data di scadenza della polizza -

l'Assicurato dovrà informare Willis del passaggio ad una nuova fascia di fatturato e riceverà a stretto giro di mail una comunicazione con il nuovo premio di rinnovo.

Qualora si realizzino le condizioni descritte ai punti 1. e/o 2. che precedono, l'Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli Assicuratori avranno diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del Premio se questo fosse già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l'Assicurato i termini di rinnovo del contratto.

Ciascuno dei punti 1. e 2. che precedono s'intende tacitamente confermato nel caso in cui l'Assicurato non abbia dato diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti. Si applica il disposto dell'Art. 1898 C.C. (aggravamento del rischio).

I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione successivo, ferma la facoltà di ognuna delle parti di dare disdetta all'Assicurazione mediante lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di ogni scadenza, ma in ogni caso non oltre la data di scadenza della Convenzione tra gli Assicuratori ed INARCASSA.

28. In quali Paesi vale la copertura?

La nuova convenzione INARCASSA prevede una territorialità estesa al Mondo Intero, con la sola esclusione di USA e Canada.

L'Art. B.5 che regola la materia recita: L'Assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque paese del mondo, con l'esclusione del risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America, nei territori sotto la loro giurisdizione e in Canada.

Premesso quanto sopra, evidenziamo che esistono tuttavia degli incarichi o delle attività, in determinati Paesi, che richiedono delle coperture specifiche che non sono previste nella convenzione.

TRIGGER TEMPORALE (Claims Made, Garanzia Postuma e Retroattività)

29. Quale periodo copre la polizza RC Professionale?

La polizza RC professionale INARCASSA opera in regime di **claims made** ed è quindi valida per le richieste di risarcimento che pervengano per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, per atti od omissioni compiuti durante il periodo di assicurazione o nell'ambito di un periodo di retroattività.

Alcuni assicuratori tendono a concedere un periodo di retroattività limitato di tempo, talvolta addirittura con la richiesta di un sovrappremio; nel caso della convenzione INARCASSA non ci sono limitazioni di sorta e l'assicurazione vale per i sinistri (vd. definizione di reclami in polizza) presentati per la prima volta all'assicurato durante il periodo di assicurazione indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali sinistri siano stati posti in essere (**retroattività illimitata**).

E' importante evidenziare che non sono tuttavia coperti i sinistri già noti al momento della stipula dell'assicurazione, così come le conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima della decorrenza della nuova polizza.

Per poter denunciare un sinistro è quindi indispensabile che la polizza sia mantenuta in vigore per tutta la durata dell'attività professionale. In caso di cessazione dell'attività, si dovrà far ricorso alla cosiddetta garanzia postuma per coprirsi per l'attività passata, coerentemente con i termini di legge in materia di prescrizione.

30. Cos'è il periodo di garanzia postuma? Come funziona la garanzia postuma?

Il periodo di garanzia postuma è un'estensione del periodo utile per la denuncia dei sinistri rispetto al periodo di validità della copertura (periodo di assicurazione + retroattività). La Convenzione INARCASSA prevede la possibilità di attivare la copertura "postuma" quando si cessa l'attività, per qualsiasi causa (esclusa la radiazione dall'Albo), pagando un premio "una tantum" pari al 125% dell'ultimo premio pagato. Il premio va versato solo in caso di richiesta di attivazione, al momento della cessazione dell'attività.

Questa postuma consente di estendere ai 10 (dieci) anni - per coprire i tempi previsti dalla prescrizione nei casi sia di responsabilità contrattuale che extracontrattuale - successivi alla scadenza dell'Assicurazione il periodo durante il quale denunciare agli Assicuratori eventuali sinistri (purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia della polizza).

Rammentiamo che in caso di decesso dell'Assicurato, i suoi eredi godranno di una copertura postuma quinquennale automatica e totalmente gratuita.

Questa garanzia non va confusa con la polizza decennale postuma a carico del costruttore di opere edili che viene normalmente acquistata in concomitanza con la fine dei lavori di realizzazione delle opere e costituisce in qualche misura la continuazione dell'assicurazione CAR (Contractor all risks).

31. Posso acquistare la garanzia postuma senza cessare l'attività?

In caso di mancato rinnovo della polizza per motivi diversi da cessazione dell'attività o decesso, l'Assicurazione può essere estesa, a termini e condizioni contrattuali da concordare di volta in volta, alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.

In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga a quella cessata (o un'Appendice alla Polizza) della durata di 5 anni, a fronte del pagamento di un Premio "una tantum" che sarà quantificato in sede di richiesta.

Alla scadenza dei cinque anni di garanzia postuma, sarà possibile estendere ulteriormente il periodo di copertura per altri 5 anni con un ulteriore Premio "una tantum" che verrà quantificato in sede di richiesta.

32. Garanzia postuma per studio associato: come faccio a coprire le eventuali responsabilità di un socio che va in pensione?

Se la polizza resta in vigore, viene coperta anche l'attività di eventuali Associati che nel corso del tempo, dopo la prima stipula della polizza, abbiamo lasciato lo studio. Quando l'attività dello studio cesserà definitivamente, potrete valutare l'opportunità dell'acquisto di un'eventuale postuma decennale.

33. Quanti anni di retroattività sono previsti dalla polizza RC Professionale della convenzione?

Se in passato avevo un'altra polizza RC Professionale con altra compagnia, la retroattività copre anche eventuali reclami riferiti a quegli anni?

La retroattività di garanzia della convenzione INARCASSA è prevista per un periodo illimitato, senza alcun sovrappremio. Se l'Assicurato dovesse quindi ricevere, per la prima volta in corso di validità della nuova polizza, una richiesta di risarcimento relativa ad attività passate (anche se all'epoca era in corso altra polizza RC Professionale, con altro assicuratore), sarebbe regolarmente coperto dai Lloyd's, nell'ambito della convenzione gestita da Willis.

Importante evidenziare che non sono tuttavia coperti sinistri già noti al momento della stipula dell'assicurazione, così come le conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima della decorrenza della nuova polizza.

MODIFICHE AL TESTO

34. Posso cambiare qualcosa nel testo di polizza?

Posso modificare la franchigia o avere un massimale diverso da quelli previsti?

Ci rincuora doverLa informare che non ci è possibile uscire dagli schemi della convenzione con personalizzazione dei testi e/o rivisitazione delle condizioni economiche (massimale e franchigia) in base alle singole esigenze.

Le uniche possibili forme di sconto, oltre a quella legata al possesso di una certificazione di qualità, sono relative alle possibili limitazioni di copertura previste dalle appendici 1 e 2.

35. A me non interessa assicurare un'attività che faccio, ma per cui non voglio assicurarmi, è possibile non coprirlo?

Suggeriamo di procedere con il preventivo online, indicando i dati di fatturato al netto di quanto riguarda l'attività che non vuole assicurare.

Nel momento in cui riceverete la mail di conferma di acquisto della copertura, provvederemo ad integrare la documentazione definitiva per la Vostra copertura con un'appendice ad hoc in cui specificheremo che non sono coperte le attività che ci vorrete comunicare ufficialmente.

SINISTRI

36. Cosa si intende per Reclamo?

Nell'ambito della convenzione INARCASSA intermediata da Willis, si attiva un sinistro con la denuncia agli Assicuratori, da parte dell'Assicurato, di un Reclamo conseguente al verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sono 4 le accezioni del termine, definite in polizza:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
2. qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità civile professionale per perdite o danni;
3. qualsiasi circostanza, compresi gli avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione, di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato;
4. qualsiasi notifica dell'avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.

37. Come posso denunciare un sinistro?

L'Assicurato deve dare avviso scritto agli Assicuratori di qualsiasi Reclamo, comprese le circostanze di cui al punto 3. della definizione di Reclamo, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza oppure ne ha avuto la possibilità.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 2. e 3. della definizione di Reclamo sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione in cui sono state notificate tali comunicazioni agli Assicuratori.

Tutti i Reclami attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o ad essa attribuibili verranno considerati un unico Reclamo.

Questo significa che in caso di "sinistro in serie", un'unica franchigia verrà applicata per tutti i reclami attribuibili allo stesso atto o errore.

POLIZZA TUTELA LEGALE

38. E' possibile stipulare la polizza Tutela Legale senza aver stipulato la polizza RC professionale?

L'acquisto della polizza di tutela legale è subordinato al precedente acquisto della polizza RC Professionale.

39. Cos'è l'estensione alla garanzia attiva?

L'estensione alla garanzia attiva permette di estendere la copertura anche ad azioni intentate dall'assicurato nei confronti di soggetti che lo abbiano danneggiato (azione attiva). Questa garanzia non è retroattiva (verrebbe a mancare l'alea, presupposto del contratto assicurativo). Se non richiede questa estensione, la polizza garantisce comunque l'azione di "difesa" (azione passiva) nei confronti di richieste o azioni attivate da altri.

40. Come interpretare le esclusioni 17.10 e 17.15 in polizza?

L'assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia, così come per contratti d'appalto e/o subappalto, ad eccezione evidentemente di quelli derivanti da errore professionale nell'esercizio dell'attività di ingegneria e/o architettura. L'obiettivo è quello di escludere le responsabilità derivanti dalla realizzazione diretta di operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare (attività di costruttore o general contracting), ma non quelle di progettazione, direzione ecc. di tali operazioni.

POLIZZA DEL PROGETTISTA ESTERNO (Ex Merloni) e DEL VERIFICATORE ESTERNO

41. Come faccio a coprire le attività di Progettazione per Enti Pubblici (ex "Merloni") e verifica dei progetti per Enti Pubblici

L'Assicurazione RC Professionale può, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, essere estesa, secondo quanto previsto dagli Artt. 57 e 269 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., alle responsabilità derivante rispettivamente dagli Artt. 112 comma 4-bis e 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In questo caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni opera progettata o il cui progetto sia stato verificato (con una durata fino a 48 mesi), prevedendo un Massimale dedicato e in aggiunta rispetto al Massimale della presente Polizza, e a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo che verrà quantificato sulla base dei compensi.

42. Quando è necessaria la polizza "Progettista esterno".

La Polizza del progettista esterno (ex Merloni) è destinata ad incarichi commissionati da Enti Pubblici che richiedono delle coperture specifiche, non assicurabili attraverso la sola polizza RC Professionale. Nello specifico, si tratta della polizza prevista per rispondere ai dettami degli Artt. 90 comma 5 e 111 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 oltre che all'Art. 269 del D.P.R. 207/2010 che obbliga ad avere una polizza specifica per il singolo progetto altrimenti non coperto dalla polizza RC professionale.

43. Quando è necessaria la polizza "Verificatore esterno".

La Polizza del verificatore esterno è relativa alla copertura dell'Assicurato per quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica, così come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato, ed indicato nella Scheda Tecnica, che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

44. Le attività professionali (progettazione, direzione lavori, sicurezza, ecc) svolte per gli enti pubblici sono coperte dalla polizza RC Professionale o devo comprare altra copertura?

Le confermiamo che la polizza copre tutte le attività professionali da Lei svolte anche nei confronti di Enti Pubblici, purché svolte nel campo professionale di sua competenza (architettura e/o ingegneria) e fermo restando che Lei sia regolarmente iscritto al relativo Ordine Professionale e svolga l'attività in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.

Tuttavia, le attività di progettazione "esterna" per conto di Enti Pubblici devono essere coperte da una polizza specifica per il singolo progetto.

45. E' possibile stipulare una polizza Merloni (per un singolo appalto) senza aver stipulato la polizza RC professionale?

Nell'ambito delle polizze disponibili nella Convenzione INARCASSA, solo l'acquisto della polizza di tutela legale è subordinato al precedente acquisto della polizza RC Professionale. E' invece possibile stipulare la polizza Progettisti Esterni (ex Merloni) e Verificatori Esterni senza l'impegno ad acquistare altre coperture.

46. Nel caso di un ATI, con un Capogruppo e alcuni professionisti che non partecipano a tutte le fasi della progettazione, come fare ad acquistare la polizza Merloni?

E' sufficiente compilare un solo modulo indicando quale Contraente il raggruppamento temporaneo di professionisti o il/la capogruppo, inserendo poi tutti i nominativi dei **progettisti partecipanti** alla progettazione ed indicando l'importo totale delle spettanze di loro competenza.

47. Un incarico viene affidato a tre progettisti con tre contratti diversi, incaricati però di lavorare congiuntamente sugli stessi progetti.

L'importo complessivo dei lavori è di circa xxx. Occorre che ogni professionista stipuli una sua polizza Merloni per

l'intero importo dei lavori o è possibile stipularne una congiuntamente, essendo gli incarichi relativi alla stessa opera?

Le confermiamo che se sono stati fatti 3 contratti diversi (e non, ad esempio, un unico contratto attraverso un'ATI) ognuno deve provvedere a farsi la sua copertura relativamente alla parte del progetto di sua competenza.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

48. Non sono ancora definite le date previste di inizio e fine lavori, cosa devo inserire?

Cosa serve per ottenere una lettera d'impegno? Quanto costa una lettera d'impegno?

Se non sono ancora state definite le date di inizio e fine dei lavori, potrebbe trovarsi nella condizione di aver bisogno di una lettera d'impegno.

L'indicazione delle date di inizio e fine dei lavori è necessaria sia ai fini del calcolo del premio, ma soprattutto per poter stabilire la durata della polizza, essendo previsto dall'Art. 111 del D.Lgs. 163/2006 che la polizza abbia durata per tutto il periodo di durata dei lavori.

Nel caso avesse bisogno di una lettera d'impegno, La invitiamo a fornirci le seguenti informazioni:

- i nominativi dei professionisti che firmeranno il progetto
- la stazione Appaltante
- la descrizione dell'Opera
- il luogo di esecuzione dell'Opera
- l'Importo dei lavori
- il Massimale richiesto (il minimo previsto dalla Legge in base al valore dell'Opera, come da Art. 111 del D.Lgs. 163/2006, o l'importo diverso indicato dalla Stazione Appaltante)
- la durata prevista dei lavori di realizzazione dell'Opera, se nota

Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, in un paio di giorni lavorativi siamo in grado di inviarLe il documento in pdf allegato ad una mail.

49. Cosa si intende per "costo complessivo dell'opera"?

Si intende l'importo complessivo per la realizzazione dell'opera assoggettato a ribasso d'asta in aggiunta agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta). Non si intendono quindi i soli compensi per l'attività di progettazione, ma i costi complessivi comprendenti anche la costruzione/realizzazione del progetto.

50. Il compenso lordo per l'attività di progettazione da indicare si riferisce al compenso del solo progetto esecutivo o anche del preliminare e/o direzione lavori?

Per quanto riguarda il valore della progettazione da indicare, suggeriamo di indicare anche il preliminare, per minimizzare possibili problematiche laddove un eventuale sinistro coinvolgesse le due fasi.

51. Cosa si intende per "valore degli onorari per tutta l'attività di progettazione"?

Per "valore degli onorari per tutta l'attività di progettazione" si intende il valore lordo riguardante la progettazione, incluso il contributo integrativo del 4%, ma al netto dell'Iva

52. Cosa si intende per oggetto dell'incarico?

Per oggetto dell'incarico si intende l'oggetto inserito nel capitolato d'appalto dell'Ente committente.

53. Nei casi di opere composte in parte da opere edili vere e proprie ed in parte di sole forniture, devo assicurare solo la parte di opere o anche le forniture?

L'importo complessivo dell'Opera da indicare deve comprendere anche le forniture.

54. Cosa si intende per "periodi di interruzione dei lavori"?

Vanno inserite le date in cui i lavori di realizzazione dell'opera sono rimasti fermi.